



Penne spazzole - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE: PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2007	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2008	30/06/2017	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/07/2017	31/12/2021	1,5% ⁴	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale
01/01/2022	ad oggi	2% ⁴	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ²⁻³	Elemento retributivo nazionale

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 22/11/2016. "Le Parti con il presente rinnovo intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% del minimo tabellare, contingenza, edr con decorrenza dall'1/7/2017, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente al Fondo per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale stesso. Sono esentate dal versamento del contributo di cui al precedente punto le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo. "

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2007	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2008	31/12/2021	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2022	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale

01/01/2007	31/12/2007	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2008	31/12/2021	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2022	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2007	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2008	31/12/2021	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2022	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DEL VENETO: SOLIDARIETA' VENETO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2007	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2008	31/12/2021	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2022	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIMODA - PREVIDENZA COOPERATIVA FOPADIVA - SOLIDARIETA' VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull' elemento retributivo nazionale (Em = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di

devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI

Indice:

15/04/2021 CCNL Testo definitivo
29/10/2020 CCNL Ipotesi di accordo
22/11/2016 CCNL Ipotesi di accordo
21/05/2008 CCNL Accordo di rinnovo
08/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo
05/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive
15/06/2000 CCNL Testo definitivo
17/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
20/07/1995 CCNL Testo definitivo

15/04/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/4/2021, tra ASSOSPAZZOLE E PENNELLI, ASSOSCRITTURA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per :

a) per gli addetti alle aziende produttrici di penne , matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini

b) per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole , pennelli, scope e preparatrici relative materie prime

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2019 e, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, la validità sia della parte normativa che della parte economica è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31/12/2022.

Art. 51 Previdenza Complementare - Assicurazione per decesso e invalidità permanente

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale .

1 - Normativa

- in materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi Nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni regolamentari .

- fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi Nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le aziende e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL .

- all'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Previmoda, modulo di iscrizione e copia dello Statuto .

- fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o di non aderire a Previmoda, mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo, che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie .

- le aziende forniranno annualmente alla RSU o, in mancanza, al livello territoriale delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL il numero degli iscritti .

- le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dal Fondo a tutti i lavoratori non iscritti a Previmoda .

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 3, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso .

- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo .

2 - Contribuzioni e aliquote contributive

(estratto da verbale accordo 17/9/1997)

c) quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr

d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore

(estratto da verbale accordo 21/5/2008)

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.

A decorrere dall'1/1/2022 il contributo a carico dell'azienda previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 nella misura dell'1%, già all'1,50% dal gennaio 2009, è elevato all'2,00%.

3 - Norme per calcolare la contribuzione

Le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale, ex contingenza, edr afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;

- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;

- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;

- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28/4/1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, edr annui (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

- Possono iscriversi a Previmoda i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

4 - Fondo Previmoda - Permessi retribuiti

(estratto da verbale accordo 5/3/2002)

- I lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto - per la durata del relativo mandato - a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1/3/2002.

5 - Assicurazione per decesso e invalidità permanente

- Le Parti, con il verbale di accordo 22/11/2016, intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% del minimo tabellare, contingenza, edr con decorrenza dall'1/7/2017, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente al Fondo per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale stesso.

- Sono esentate dal versamento del contributo di cui al precedente punto le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo.

- Dichiarazione delle Parti contraenti in materia di Fondi previdenziali -

Le Parti, a conferma di quanto stabilito il 17/9/1997, si danno atto che gli oneri previsti per la previdenza complementare da eventuali Fondi a livello territoriale non sono cumulabili con gli oneri derivanti allo stesso titolo dal livello nazionale.

Quanto eventualmente già concordato a livello aziendale in materia di quota del T.F.R., costituente condizione di miglior favore, non potrà essere cumulato con quanto stabilito dagli accordi di rinnovo 17/9/1997 e 15/6/2000, per evitare duplicazione di oneri.

29/10/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/10/2020, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARTICOLI PER SCRITTURA E AFFINI, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI SPAZZOLE, PENNELLI, SCOPE E PREPARATORI RELATIVE MATERIE PRIME e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, si è stipulata l'ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime 2019-2022.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.

Art. 51 Previdenza Complementare - Assicurazione per decesso e invalidità permanente

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale.

1 - Normativa

- in materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi Nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni regolamentari.
- fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi Nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le aziende e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL.
- all'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Previmoda, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o di non aderire a Previmoda, mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo, che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie.
- le aziende forniranno annualmente alla RSU o, in mancanza, al livello territoriale delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL il numero degli iscritti.
- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 3, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previ moda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

2 - Contribuzioni e aliquote contributive

(estratto da verbale accordo 17/9/1997)

c) quota TFR da versare al Fondo - 27% dei TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr

d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore

(estratto da verbale accordo 21/5/2008)

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.

A decorrere dall'1/1/2022 il contributo a carico dell'azienda previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 nella misura dell'1%, già all'1,50% dal gennaio 2009, è elevato all'2,00%.

3 - Norme per calcolare la contribuzione

Le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale, ex contingenza, edr afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28/4/1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, edr annui (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
- Possono iscriversi a Previmoda i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.
- ...omissis...

22/11/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/11/2016, tra ASSOSCRITTURA e ASSOSPAZZOLE e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 27/11/2013.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Art. 51 Previdenza Complementare

E' aggiunto

Assicurazione per decesso o invalidità permanente

Le Parti con il presente rinnovo intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% del minimo tabellare, contingenza, edr con decorrenza dall'1/7/2017, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente al Fondo per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale stesso.

Sono esentate dal versamento del contributo di cui al precedente punto le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo.

21/05/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/5/2008, tra ASSOSCRITTURA - ASSOSPAZZOLE e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL è stato stipulato il presente verbale di rinnovo del CCNL 8/6/2004.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2008 e avrà scadenza il 31/12/2009 per la parte economica e il 31/12/2011 per la parte normativa.

Previdenza Complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del Verbale di accordo 17/9/1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.

08/06/2004

Previdenza complementare

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda.

05/03/2002

Fondo PREVIMODA

I lavoratori eletti nell'assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto - per la durata del relativo mandato - a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1° marzo 2002.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessuti vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostono impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda .

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera .

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana .

15/06/2000

Allegato 5

REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO

Art. 12 bis - Previdenza complementare tramite adesione a PREVIMODA.

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA .

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA £. 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre £. 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata :

- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28.4.93, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita a minimo contrattuale, ex contingenza, EDR, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura

sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del TFR pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente .
- Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente al 28.4.93 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del TFR.

Dichiarazione a verbale n. 1.

Le parti s'impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - PREVIMODA - per i lavoratori a domicilio. In tal senso saranno chiesti incontri al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CoViP).

Dichiarazione a verbale n. 2.

Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge 18.12.73 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Protocollo n. 4 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTeA e UILTA di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, le Parti contraenti dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2 del rinnovo della parte economica biennale 1997.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre Associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle Associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Previdenza complementare - norme per calcolare la contribuzione.

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo economico biennale 1997 del CCNL del settore, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale, ex contingenza, EDR afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, EDR annui (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

17/09/1997

2. Previdenza complementare

Le parti manifestano l'intenzione di partecipare ad un Fondo pensione nazionale. Una apposita commissione paritetica approfondirà la materia, verificando la possibilità di costituire un fondo settoriale o di partecipare ad altro Fondo promosso dalle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e dalle associazioni imprenditoriali del "sistema moda".

La commissione concluderà i propri lavori entro il 31 dicembre 1998.

Le modalità e le condizioni di partecipazione saranno le seguenti :

a) contributo avviamento - L. 5.000 per ogni lavoratore da versare entro il 31 gennaio 1999 a carico dell'impresa;

b) quota iscrizione - L. 5.000 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell'iscrizione;

c) quota t.f.r. da versare al Fondo - 27% del t.f.r. maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex

contingenza, E.d.r.;

d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, E.d.r. a carico azienda e 1% a carico lavoratore;

e) decorrenza contribuzione complessiva - (c + d) non prima del 1° settembre 1999 ricorrendo la condizione di 50.000 lavoratori aderenti, nel caso del fondo del "sistema moda";

f) soci del Fondo - lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione-lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore ad un anno.

Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno comportare cumulo di oneri con quelli sopra indicati.

La valutazione dell'onere verrà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del c.c.n.l.

20/07/1995

Protocollo 3

Previdenza integrativa volontaria

L'Associazione imprenditoriale nazionale e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di tre componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e tre componenti per le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione ;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia .

La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del t.f.r. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

Scambio di lettere

Le parti si danno atto che, laddove la legge in discussione in Parlamento non prescrivesse diversamente, il 2% della retribuzione annua complessiva sarà l'ammontare di t.f.r. maturando utilizzabile al momento della entrata in vigore del Fondo nazionale di previdenza integrativa .

L'utilizzo di ulteriori fonti di finanziamento, sempre previste dal progetto di legge, potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti.
